

UNEP - Percentuale - Non dovuta nei periodi di astensione facoltativa.

(Nota 19 ottobre 2001, n. 5/861/03-1 del Min. Giustizia, Aff. Giv., Uff. V)

Con la nota 17 luglio 1992, n. 2274/03-1 di questo stesso Ufficio, in merito alle spettanze al personale UNEP in assenza obbligatoria ai sensi della legge n. 1204/1971, si riconosceva la partecipazione della lavoratrice madre alla suddivisione della percentuale attribuita all'ufficio.

Ciò derivava dall'interpretazione letterale dell'art. 21 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, il quale così disponeva: «Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4, legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alle professionalità ed alla produttività»; lo stesso Consiglio di Stato in svariate sentenze (ad esempio, decisione della Sez. IV; n. 941 del 14 giugno 1977) riconosceva che la percentuale fa parte integrante della retribuzione ordinaria e proventistica degli ufficiali giudiziari.

Pertanto, l'art. 21 predetto sancisce la spettanza al personale assente per maternità delle quote di salario legate alla produttività.

Diversamente la legge del 8 marzo 2000, n. 53, che introduce la possibilità, per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, di assistere il minore affetto da grave *handicap* assentandosi dall'ufficio per il periodo massimo di due anni, così si pronuncia: «Il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa»; nulla viene detto in merito alla retribuzione accessoria legata alla produttività o alla retribuzione proventistica.

Pertanto, si ritiene che il legislatore abbia voluto escludere per tali fattispecie il beneficio della retribuzione accessoria e, nel caso di specie, della percentuale: *ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit*.

Si prega l'ufficio che legge di voler comunicare l'orientamento ministeriale all'istante.

UNEP - Risposte a quesiti vari. (Nota 21 marzo 2002, n. 423/03-1/MR del Min. Giustizia, Org. Giud., Uff. VI)

Questo Ministero, in merito alla possibilità di nominare **custode** una persona residente in un circondario diverso da quello in cui sono stati pignorati i beni, ritiene che ciò sia possibile ma non può asportarli nel circondario in cui risiede, in quanto, nel processo di esecuzione, ai sensi dell'art. 26 c.p.c., è competente il giudice dell'esecuzione del luogo in cui si trovano le cose mobili pignorate e quindi è opportuno che i beni mobili pignorati rimangano nell'ambito del mandamento di sua competenza.

Perché l'ufficiale giudiziario possa procedere all'addizione delle somme iscritte nei **registri cronologici** relative a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, è indispensabile attendere che tutti gli atti relativi siano stati eseguiti e scaricati, poiché per gli atti di esecuzione non è possibile determinare preventivamente i diritti e le indennità, che ai sensi dell'art. 118 del d.p.r. 1229/1959 vengono iscritti entro il giorno successivo all'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario non è tenuto a chiedere al destinatario dell'atto da notificare il **documento di riconoscimento**, in quanto le dichiarazioni fornite dallo stesso fanno fede fino a querela di falso.

L'informativa INPDAP n. 573/S del 15 settembre 1999 prevede che il versamento dei **contributi** a carico degli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari possa essere effettuato dal singolo iscritto o dal responsabile dell'ufficio di appartenenza, ma per consuetudine detti versamenti sono effettuati dal dirigente UNEP, essendo, quest'ultimo un sostituto d'imposta.

Perché si possa ricorrere alle modalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., non è sufficiente che colui che ha richiesto la notificazione o l'ufficiale giudiziario ignorino i luoghi di effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma è necessario che sussista una oggettiva impossibilità di individuare tali

luoghi, e ciò può essere dimostrato solo corredando la richiesta con un precedente verbale con relata negativa da cui si evinca che il destinatario è irreperibile, nonché con un certificato di ultima residenza del destinatario.

Il dirigente UNEP non può procedere all'autenticazione delle firme in quanto non rientra tra le mansioni attribuitegli dal profilo professionale.

Nell'atto di intimazione a testimone ex art. 250 c.p.c., devono essere indicati: il luogo, il giorno e l'ora fissati per la comparizione; il giudice che deve assumere la testimonianza; la causa nella quale la deposizione deve essere resa.

In materia penale, per le notifiche di intimazione testi ex art. 142 disp. att. c.p.p., l'atto di citazione deve contenere anche gli estremi del decreto che ha autorizzato la citazione.